

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2018

In questo numero:

Controlli fiscali. Contraddittorio e valutazione delle memorie nei recenti interventi del Giudice di legittimità di Alvisè Bullo e Elena De Campo

La gestione della sospensione feriale dei termini processuali di Vincenzo Cristiano

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

Le memorie difensive al PVC devono obbligatoriamente essere visionate (e almeno valutate) dal Fisco. Pena la nullità del successivo accertamento – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17210 del 2 luglio 2018

Contraddittorio endoprocedimentale: l'accesso in loco per verificare la rispondenza dei dati degli estratti conto bancari non può essere considerato solo un'indagine bancaria a "tavolino" –

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 19128 del 18 luglio 2018:

Prassi

Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e composizione della crisi da sovraindebitamento: le novità sul trattamento dei crediti tributari – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 23 luglio 2018

Legislazione

Il Decreto-Legge "Di Maio"

Infalciabilità del credito IVA. Il Fisco si arrende alla giurisprudenza sfavorevole

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia in tema di transazione fiscale. Con circolare n. 16 del 23 luglio 2018 diffuse nuove istruzioni per tener conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno inciso profondamente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Il documento, nella prima parte, illustra gli ultimi indirizzi della giurisprudenza e, nella seconda parte, fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016.

Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

The image shows a small, partially visible document, likely a tax form or a receipt, with some text and a logo at the top. It is positioned in the bottom left corner of the page.

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), **devono presentare il modello TR.**

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-*bis*, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate

nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, **in alternativa alla richiesta di rimborso**, si chiede l'utilizzo **in compensazione** del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, **l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza**. Il superamento, inoltre, **del limite di 5.000 euro annui**, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del [decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Fisconline* o *Entratel*).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad *Entratel*. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Modello IVA TR e relative istruzioni

[**Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia**](#)

delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017, recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – **Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR** – Visti di conformità – **Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui** – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello integrativo

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014. Nel documento di prassi chiarito che la modifica della

scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell'Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

- non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
- il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
- la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell'eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD vedi: paragrafo 8 della [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015](#). In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione ([n. 99 E del 11 novembre 2014](#)), si ritiene che **possano essere corrette o integrate** anche le indicazioni rese con riguardo al **presupposto per ottenere il rimborso**, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all'interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.

Rottamazione delle cartelle. Le scadenze del 31 luglio 2018

Il 31 luglio 2018 è il termine ultimo per il pagamento della prima o unica rata della *Definizione agevolata* prevista dal [D.L. n. 148/2017](#) per i debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, della quarta rata della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 e del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016.

Per maggiori informazioni consulta la [sezione dedicata](#) del portale di **Agenzia delle entrate-Riscossione** (*Link sito: <https://www.agenziaentrate.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/>*)

Le relazioni del “Decreto Dignità”



Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati *di conversione in legge del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*

[Link al testo della relazione illustrativa](#)

[Link al testo della relazione tecnica](#)

In Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto-dignità”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018 il decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. “Decreto-dignità”).

IVA agevolata al 10% nell'ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo



Diffusi i [chiarimenti](#) in ordine alla disciplina dei c.d. “*beni significativi*” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([“Legge di Bilancio 2018”](#)).

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto:](#) IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera *b*), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. *b*) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi '99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E dell'8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi "Videoforum" con Italiaoggi e "Telefisco" con il Sole 24-ore»

Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l'INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l'avvenuta stipula con l'INPS della convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012).

Zfu fuori ex obiettivo convergenza: le modalità per la fruizione dei benefici

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018 fissate modalità e termini per la fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese e professionisti destinatari delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane "fuori ex obiettivo Convergenza". Con separata risoluzione saranno istituiti i codici da indicare nel modello F24. In particolare, stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria. I pagamenti viaggeranno tramite F24



Per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 si continuerà ad utilizzare, invece, l’F23.

Per gli atti giudiziari emessi a partire dal **prossimo 23 luglio** sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. È quanto stabilisce un [provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate](#) pubblicato il 10 luglio 2018. Una risoluzione, la n. 57/E del 18 luglio 2018, ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute.

Modello F24 esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

Si tratta dell’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione

degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione: per esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc.

Periodo transitorio

Attesa l'esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell'autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. **Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello "F23", sia con modello "F24".** I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018,](#) recante: «*Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate*», pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si avvicina la scadenza per inviare il 730



A poco più di due settimane dal termine **del 23 luglio**, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti (+17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il 23 luglio è, infatti, l'ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più vicina, invece, per chi preferisce passare attraverso il sostituto d'imposta: in questo caso è **il 9 luglio il termine entro il quale presentare la propria dichiarazione rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico**. Infine, per il modello Redditi PF c'è tempo fino al 31 ottobre.

Aumentano gli invii rispetto al 2017

Secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il *click* finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le novità della precompilata 2018

Quest'anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono le spese per la frequenza agli asili nido e le erogazioni a favore degli enti del terzo settore. Inoltre, per la prima volta, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica della dichiarazione, è possibile utilizzare la *"compilazione assistita"* dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 luglio 2018)*

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

Con note prot. 4538 del 22 maggio 2018 e prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (di seguito riportate), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, ai propri ispettori, le istruzioni sulla nuova modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori, ponendo, naturalmente, particolare attenzione alle modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazione al divieto di pagamento

in contanti delle retribuzioni.

Le misure in materia di fiscale contenute nel "Decreto-dignità"



In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. "*Decreto-dignità*"), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

- **la revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** (art. 9);
- **il rinvio** della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto "**spesometro**" (art. 10);
- **l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 11).

Nel dettaglio, l'articolo 9 (***Disposizioni in materia di redditometro***), prevede innanzitutto, che il decreto

ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato **con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016**. Conseguentemente, l'articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 **per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015** e che *in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate*. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L'articolo 10 (***Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute***) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi **al terzo trimestre del 2018**, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L'articolo 11 (***Split payment***) prevede **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito**. Si ricorda che, per i tecnici dell'Agenzia delle entrate (*Telefisco 2015*), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito», **fini della non applicazione** del meccanismo della scissione, fa riferimento **anche alle ritenute a titolo di acconto**.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in *Gazzetta*) del **Titolo IV (*Misure in materia di semplificazione fiscale*)** del decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11
(*Split payment*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12
(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dichiarazione preventiva di
agevolazione (D.P.A.). Dal 9**

luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva



Con [messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648](#), l'Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l'INPS rende noto che a partire **dal giorno 9 luglio 2018**, sul sito *internet* dell'Istituto, all'interno dell'applicazione [“DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”](#), verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall'omonima procedura. Tale modulo, servirà a **comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva**; il datore di lavoro potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

[Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018](#), con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e

contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

Pacchettino fiscale e misure per il contrasto del lavoro a tempo determinato. Approvato il decreto legge



Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce *misure urgenti* in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

- **a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.** Si riduce in tal modo il lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta **salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali**, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un

termine comunque **non superiore a 24 mesi**. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;

- **a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione** delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- **a contrastare il grave fenomeno della ludopatia**, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
- **a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** in chiave di contrasto all'economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"), nonché **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto**. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. **Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018**, infine, si interviene prevedendo che

gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. La relazione illustrativa del D.L. 79/2018



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 542

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TUNINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante
proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante

“Attesa l'imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate

dagli operatori, l'articolo 1, comma 1, **lettera a)**, **rinvia al 1° gennaio 2019** l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni.

Secondo quanto previsto dalla successiva **lettera b)**, **fino al 31 dicembre 2018**, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione **continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444**, e secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione". Questa la laconica relazione illustrativa del [decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79](#), recante: «*Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

E-fattura, criticità e proposte CNDCEC



Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi, lunedì 2 luglio 2018, il documento *“La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo”*.

Lo studio, in vista dell'estensione dell'obbligo di

fatturazione elettronica alle transazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019, svolge un'analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati *partner* dell'Unione europea e dei principali Paesi extra-UE. Alla luce degli elementi di comparazione offerti, il documento esamina i rischi e le opportunità che la generalizzazione dell'obbligo potrà determinare per la Professione del Commercialista e per il sistema Paese nel suo complesso.

Dopo aver segnalato le principali criticità che l'attuale impianto normativo ancora presenta, il documento si chiude con il richiamo alle proposte che il CNDCEC ha formulato nelle competenti sedi istituzionali per una più agevole e condivisa diffusione della fatturazione elettronica nel nostro Paese.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento sulla contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate



Dopo aver fornito una breve e generale descrizione del fenomeno della fiscalità differita, lo studio fa chiarezza sulla disciplina contabile relativa all'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione, di riassorbimento (negli esercizi futuri) e di eliminazione ("storno") nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri, in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.

La redazione del bilancio di esercizio trova le sue fonti normative negli articoli del Codice Civile e nei principi contabili nazionali (OIC), nonché nei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società che sono obbligate o che esercitano la facoltà di applicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005). La determinazione della base imponibile, invece, deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista, in via prioritaria, dal D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche *"Testo Unico delle Imposte sui Redditi"* o "TUIR"), la quale presenta finalità differenti rispetto alle regole civilistiche di preparazione e redazione del bilancio di esercizio. Nel TUIR è esplicitamente previsto che, per le imprese in contabilità ordinaria, la determinazione del reddito di impresa deve avvenire applicando il principio di derivazione (art. 83 del TUIR), in base al quale le valutazioni effettuate per la redazione del conto economico rilevano autonomamente anche ai fini fiscali, salvo che le norme del TUIR non prevedano deducibilità differenti.

Le eventuali divergenze che emergono dall'applicazione della normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile fanno venir meno la coincidenza tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile, con la conseguente determinazione del debito di imposta su una base

imponibile differente rispetto al risultato civilistico di bilancio.

La contabilizzazione delle imposte sul reddito secondo il criterio dell'esigibilità, ossia imputando a conto economico le imposte determinate in base alla normativa fiscale, non permetterebbe di rispettare la competenza economica. Al fine di superare tale limite, il legislatore impone di rilevare, oltre alle imposte correnti espressive del debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa, anche le imposte di competenza economica (civilistica) relative agli esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate), e all'esercizio in corso ma che diverranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite).

In tal modo, la somma algebrica operata in conto economico tra le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite consentirebbe di rispettare il principio della competenza economica (almeno con riferimento alle differenze temporanee tra normativa di bilancio e quella fiscale).

Il documento completo è disponibile *online* sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

E-fattura, pronta l'App gratuita dell'Agenzia delle Entrate



Pronto il *kit* di servizi realizzati dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il *partner* tecnologico Sogei, per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica, come previsto dalla [legge di Bilancio 2018 \(Legge 205/2017\)](#). È infatti da oggi disponibile l'App "FATTURAE", con la quale è possibile predisporre e trasmettere le *e-fatture* in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite [QR-Code](#), le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. La funzionalità che consente di acquisire il [QR-Code](#) del cliente sarà da domani operativa anche sulla procedura web di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI). Da lunedì 2 luglio sarà disponibile anche il pacchetto *software* da scaricare sul pc per predisporre le *e-fatture* anche se non si è connessi a *internet*. Si ricorda, che in base alle modifiche previste dal [D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018](#), viene rinviata al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. **Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.**

Pronti i servizi dedicati

L'app "FATTURAE" consente ai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali *Entratel*, *Fisconline* o *Spid* di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. In particolare, attraverso una procedura guidata, l'app aiuta l'utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pa. Per agevolare il più possibile l'operatività nei casi di cessione di carburante, consente inoltre di scegliere un

modello di fattura *ad hoc*. L'app è già disponibile negli *store* in ambiente Android e lo sarà a breve anche per iOS. Gli utenti, per predisporre e inviare le fatture elettroniche, possono anche utilizzare la piattaforma web "[Fatture e Corrispettivi](#)" che consente di inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo *online* – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il *QR-Code* del cliente. L'Agenzia mette inoltre a disposizione un pacchetto *software* da installare sul proprio computer per predisporre le *e-fatture* in modalità *offline*: una soluzione pensata per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a *internet*. È infine possibile accedere – personalmente o tramite un intermediario delegato – al servizio disponibile sul portale "[Fatture e corrispettivi](#)" per registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (Pec o "codice destinatario").

Un video-tutorial spiega i vantaggi del QR-Code

Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, spiega passo passo come fare per ottenere il proprio QR-Code e i vantaggi legati a questo nuovo strumento. Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di "*biglietto da visita digitale*" che serve ad agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente. Il codice può essere generato direttamente dal titolare della partita IVA oppure da un suo intermediario delegato. Per ottenerlo, in formato immagine o pdf, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale "[Fatture e corrispettivi](#)" utilizzando le credenziali *Spid*, quelle dei servizi *Entratel/Fisconline* o la Carta nazionale dei servizi (Cns). (Così, comunicato stampa, 29 giugno 2018)

Prassi e normativa

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018,](#) recante: «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018:](#) OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di altri motori o altri usi.* – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018,](#) recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione



E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Per questi soggetti l'obbligo della *e-fattura* scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera b) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: *«Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.»*.

In *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura per le cessioni di carburante per autotrazione. Obbligo dal 2019



Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 27 giugno 2018, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento **rinvia al 1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Prassi e normativa

I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018](#):OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di*

altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018](#), recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018](#)

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi a supporto

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018:](#) «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

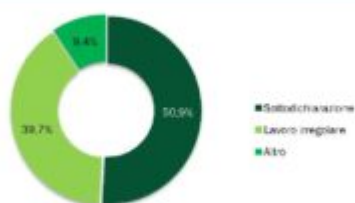
In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività. I destinatari di queste

comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

L'evasione è un fenomeno trasversale. Il 54,2% è riconducibile alle partite IVA, il 46,8 alla generalità dei contribuenti

FIGURA 2.1: COMPOSIZIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA. ANNO 2014, VALORI PERCENTUALI



Numeri alla mano, è un **luogo comune** quello secondo il quale **dipendenti e pensionati** paghino per intero le tasse e che l'evasione sia da ricondursi **per intero** alle **partite IVA**. Si tratta in realtà di un fenomeno

trasversale che per quasi la metà del suo ammontare è riconducibile a chi una partita IVA non ce l'ha. E' quanto sostiene la **Fondazione nazionale dei commercialisti**, che ha analizzato i dati contenuti nella Relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva.

Analizzando il dettaglio dei **107,7 miliardi di evasione** fiscale e contributiva complessiva stimati nell'ultima Relazione annuale, i commercialisti sottolineano come quella riconducibile al **lavoro dipendente irregolare** ammonta a **15 miliardi**. Vi sono poi una serie di voci trasversali alla

contrapposizione dipendenti/pensionati *versus* autonomi/imprese, quali quelle concernenti l'evasione di **canone Rai, Imu e locazioni immobiliari**, per complessivi **7,4 miliardi**.

Interamente riconducibili all'evasione propria delle partite IVA sono le voci relative a **IRPEF per lavoro autonomo e impresa, IRAP e IRES**, per complessivi **49,5 miliardi**.

Rimangono infine i **35,8 miliardi di evasione IVA**, per i quali è però necessario distinguere tra consumi intermedi (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un'altra partita IVA) e consumi finali (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un consumatore finale non partita IVA). Le stime sul **tax gap IVA** della Commissione UE di settembre 2017, aggiornate all'anno 2015, evidenziano per l'Italia una incidenza del "gettito IVA potenziale" derivante da transazioni con persone fisiche consumatori finali, sul "gettito IVA potenziale" totale, pari a **99,2 miliardi su 136,1 miliardi**, ossia pari al **72,9%**.

Secondo i commercialisti si può quindi affermare che dei **35,8 miliardi di evasione IVA**, **26,3 miliardi** (pari al **73,4% del totale**) siano riconducibili a evasione che si realizza nelle transazioni con consumatori finali non partite IVA, per effetto del convergente interesse della partita IVA di non fatturare (per poi non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i propri ricavi o compensi) e della persona fisica consumatore finale di non pagare l'IVA a suo carico in aggiunta al ricavo o compenso che corrisponde a chi gli cede un bene o gli presta un servizio.

I 107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva stimata possono dunque essere così suddivisi per categorie di contribuenti:

- **15 miliardi (13,9%)** riconducibili al lavoro dipendente irregolare per IRPEF e contributi;

- **58,4 miliardi (54,2%)** riconducibili alle piccole e grandi partite IVA per IRPEF, IRES, IRAP e IVA su consumi intermedi;
- **34,3 miliardi (31,8%)** riconducibili alla generalità dei contribuenti per locazioni, canone Rai, IMU e IVA su consumi finali.

Soltanto **poco più di metà (54,2%)** dell'evasione sarebbe direttamente riconducibile alle **partite IVA** (individuali, società di persone, società di capitali), **poco meno di metà (46,8%)** a quella **generalità di contribuenti** di cui oltre l'**85%** sono quei **lavoratori dipendenti e pensionati**. Secondo l'analisi dei commercialisti, dunque, il fenomeno dell'evasione, seppur **maggiormente concentrato** sulle partite IVA per quanto concerne le imposte sul reddito e sui consumatori finali non partite IVA per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, è comunque **palesamente trasversale**. *(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti)*

Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per

individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Versamento carente dell'acconto Irpef 2017 a causa del posticipo dell'IRI. No a sanzioni e interessi



Laddove il versamento dell'acconto IRPEF relativo al periodo d'imposta 2017, risulti insufficiente **esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI** al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in

applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è irrogabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Questa è la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con [risoluzione 47 del 22 giugno 2018](#), ad un socio di società di persone che, nell'approssimarsi della scadenza dei termini di versamento del saldo 2017 si trova ad aver versato un minore acconto IRPEF a *seguito di sopravvenute disposizioni normative* che hanno rinviato gli effetti, in termini di risparmio di imposte, della decorrenza della disciplina IRI, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1,

commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l'aggiunta al TUIR dell'articolo 55-*bis*. Tale soluzione, spiega l'Agenzia, è in linea con quella già prospettata con la [risoluzione n. 176/E del 2003](#). In tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "*ratione temporis*", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma **con efficacia retroattiva**. Ne consegue, prosegue la [risoluzione](#), che al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i contribuenti dovranno, **entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta**, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi **RS148 "Rideterminazione dell'acconto"** e **RN38 "Acconti"** del modello Redditi PF 2018.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha differito di un anno, **al 1° gennaio 2018**, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – **da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa** – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. In pratica, il citato comma 1063, rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 55-*bis* del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), prevista originariamente dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regime ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la *separazione* del reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Come spiega la [circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, par. 8 \(in "Finanza & Fisco" n. 43-44/2016, pag. 2919\)](#) "la base imponibile IRI, a norma dell'art. 55-*bis* del TUIR, è pari alla **differenza** tra il

reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in **deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.**".

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l'anno d'imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regularizzazione del versamento carente dell'acconto Irpef relativo al periodo d'imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell'acconto – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

**Studi di settore annualità
2014, 2015 e 2016. Rilasciato**

il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi 2017. Nuova scadenza al 20 agosto 2018

Rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. Lo prevede un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 agosto prossimo il termine per l'invio delle informazioni. In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82.

Lavoratori autonomi, professionisti e

parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell'11 maggio 2018, l'Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all'articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.